

Regime patrimoniale dei coniugi

Informazioni sulle diverse modalità:

comunione e separazione dei beni

Descrizione e modalità

All'atto della celebrazione del matrimonio, gli sposi, possono effettuare la scelta del regime patrimoniale.

- MATRIMONIO CIVILE

La dichiarazione è resa all'ufficiale dello stato civile celebrante. Può riguardare la scelta di regime della separazione dei beni (art. 162 codice civile) oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall'art. 30 c. 1 L. 218/1995.

- MATRIMONIO RELIGIOSO

La dichiarazione è resa al ministro di culto celebrante.

In mancanza di alcuna dichiarazione il regime a cui sono sottoposti, per legge, i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni (art. 159 codice civile). Resta salva comunque la possibilità di stipulare convenzione matrimoniale con atto notarile in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso è il notaio che trasmette l'atto al comune per l'annotazione nell'atto di matrimonio).